

Determinazione n. 152 del 15.09.2008

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E PER IL COORDINAMENTO DEI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI DI CASTELNUOVO RANGONE E VIGNOLA.

L'anno duemilaotto, il giorno sedici del mese di settembre, nella sede della Struttura Welfare Locale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge

**TRA**

l'**UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI**, con sede in Vignola (MO) alla Via Bellocchi, 1 - codice fiscale 02754930366, rappresentata dalla Dirigente della Struttura Welfare locale, Dott.ssa **Romana Rapini**, nata a Pavullo il 09.02.1955 che agisce per conto, nell'interesse ed in rappresentanza dell'Unione medesima in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione in data 31/12/2004, reg. n. 31;

**E**

la dott.ssa **MARIA CRISTINA STRADI**, nata a Modena il 29/12/1951 ed ivi residente in via Camaione n° 14 - Codice Fiscale STRMCR51T69F257E, P. Iva 02220630368, in seguito denominato semplicemente "Incaricato";

**Premesso che:**

- con determinazione n. 152 del 15.09.2008 è stato affidato alla dott.ssa Maria Cristina Stradi l'incarico di professionale finalizzato alla realizzazione delle attività di formazione del personale educatore ed ausiliario dei servizi per la prima infanzia dell'unione e del coordinamento dei centri per bambini e genitori di Castelnuovo Rangone e Vignola;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

L'Unione di Comuni Terre di Castelli conferisce alla dott.ssa **Maria Cristina Stradi**, che accetta, un incarico professionale per le attività di formazione del personale educativo ed ausiliario, nonché per il coordinamento dei Centro Gioco di Castelnuovo Rangone e Vignola.

Per l'espletamento di tale incarico, l'incaricato dovrà:

- conoscere approfonditamente, anche tramite sopralluoghi, la realtà logistica, organizzativa e pedagogica di ciascuno dei Nidi d'Infanzia e dei Centri per bambini e genitori dell'Unione;
- curare ed organizzare il coordinamento pedagogico nei Centri per bambini e genitori di Castelnuovo Rangone e di Vignola;
- programmare e coordinare le attività formative del personale educatore ed ausiliario in sintonia sia con le disposizioni legislative che con gli indirizzi politico-programmatici dell'Assessorato competente, impostando l'attività in modo elastico e rispettoso delle singole esigenze dei collettivi pur con unica metodologia e con omogeneità di obiettivi;
- produrre periodicamente report sull'andamento della propria attività e partecipare ad incontri con referenti tecnici e referenti politici evidenziandone la programmazione e consentendone la verifica;
- collaborare con gli altri Coordinatori dei servizi per la prima infanzia dell'Unione di Comuni Terre di Castelli per la definizione di un'unica progettazione delle tematiche della formazione, della gestione del monte-ore e dell'organizzazione delle iniziative sul territorio;
- coordinare la gestione sociale dei singoli nidi d'infanzia e curare le attività dell'Intercomitato genitori dell'Unione di Comuni Terre di Castelli;
- promuovere la continuità orizzontale e verticale tra i servizi per la prima infanzia e i servizi scolastici statali e privati del territorio;

- coordinare e curare la realizzazione del progetto distrettuale di qualificazione dei servizi 0-6 anni.

#### **ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Le attività oggetto di incarico, coordinate dal Responsabile del Servizio preposto, saranno svolte dall'incaricato senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'Unione di Comuni Terre di Castelli e la sede di lavoro sarà, di norma, nel territorio dell'Unione medesima.

L'incaricato è tenuto a svolgere la propria attività, pur senza vincoli di orario, secondo le necessità connesse all'espletamento dell'incarico, assicurando nei servizi per la prima infanzia e nelle sedi logistiche, di volta in volta stabilite, le presenze concordate e necessarie per la buona riuscita dell'incarico.

#### **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

L'incarico, oggetto della presente convenzione, decorre dal **16 settembre 2008** e avrà termine il **30 giugno 2009**.

#### **ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE**

L'Unione di Comuni Terre di Castelli provvederà ad erogare all'incaricato un compenso annuo lordo complessivo di **€ 22.500,00** (euro ventiduemilacinquecento/00), soggetto alle imposte e tasse secondo la disciplina fiscale vigente al momento della liquidazione. Il corrispettivo indicato si intende comprensivo di tutte le spese e oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viaggi, telefono, etc...).

Di tale importo sono riconosciuti **€ 12.500,00** (euro dodicimilacinquecento/00) per l'attività di formazione al personale dei Nidi ed **€ 10.000,00** (euro diecimila/00) per le restanti attività di coordinamento pedagogico.

L'incaricato, per la corresponsione delle quote di pagamento in corso d'anno scolastico, provvederà all'emissione di documenti giustificativi con la seguente scadenza:

- € 12.500,00 (euro tredicimila/00) lordi entro il mese di dicembre 2008 a titolo di acconto;
- € 6.000,00 (euro seimila/00) lordi entro il mese di aprile 2009 a titolo di acconto;
- € 4.000,00 (euro quattromila/00) lordi entro il mese di giugno 2009 a titolo di saldo.

Il compenso sarà corrisposto previa presentazione di regolari fatture emesse dall'incaricato in corrispondenza delle prestazioni fornite.

#### **ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2229 e segg. del codice civile, con assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Nel caso di inadempimento delle prestazioni dovute, l'Unione di Comuni Terre di Castelli potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida a effettuare le prestazioni dovute entro venti giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità dei servizi, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai dell'art. 2224 del codice civile.

#### **ART. 7 - RECESSO**

L'Unione di Comuni Terre di Castelli può recedere dal contratto con preavviso di 20 (venti) giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al primo comma dell'art. 2237 del codice civile. L'Incaricato può recedere dal contratto solo per giusta causa, con le modalità di cui all'art. 2237, secondo comma, del codice civile e con preavviso di venti giorni.

#### **ART. 8 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI**

L'incaricato è tenuto all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente. Sono a carico dell'incaricato tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d'uso, l'onere delle spese di

registrazione a tassa fissa di cui all'art. 10 tariffa parte 2<sup>a</sup> del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la registrazione.

#### **ART. 9 - FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla interpretazione del presente contratto o dalla sua esecuzione, il foro competente è quello di Modena.

#### **ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

La professionista si obbliga, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03. L'Unione di Comuni Terre di Castelli, in qualità di Titolare, si impegna a trattare i dati personali dell'incaricato esclusivamente per le finalità attinenti all'incarico conferito. A garanzia dei diritti della Professionista, il trattamento dei dati sarà svolto secondo le modalità e le cautele previste dal Decreto Legislativo 196/03, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. Relativamente ai dati personali l'incaricato, in quanto Interessata, potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall'art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/03. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo se previsti da espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. L'Unione di Comuni Terre di Castelli individua nella Dirigente della Struttura Welfare Locale la Responsabile del trattamento.

#### **ART. 11- NORME DI RINVIO**

Per quanto non esplicitamente contemplato dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile, e ogni altra disposizione di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

La Dirigente della Struttura Welfare locale

dott.ssa Rapini Romana

L'incaricato

dott.ssa Maria Cristina Stradi